

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Liquidazione giudiziale n. 97/2025

istanza n. 15 (**art. 213.7, secondo periodo, cci**)

Il giudice delegato

letta l'istanza del curatore, osserva quanto segue.

1. Dopo l'approvazione del programma di liquidazione, il g.d. autorizza gli atti liquidatori ad esso conformi (art. 213.7, secondo periodo, cci); ciò significa logicamente che il g.d. deve verificare, volta per volta, che l'atto liquidatorio oggetto dell'istanza sia legittimo e trovi corrispondenza nella parte di programma concretamente interessata.

2. E' dunque necessario che nell'istanza ex art. 213.7, seconda parte, cci:

- gli atti liquidatori da compiere siano illustrati nei loro elementi essenziali (non per rinvio all'avviso di vendita);
- sia riportata 'in virgolettato' la parte di programma interessata, cosicchè il g.d. possa verificare con immediatezza la conformità degli atti liquidatori da compiere rispetto al programma (o al suo supplemento).

3. Sulla base di tali criteri, sussistono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione in parola. L'istanza del curatore è puntuale, accurata e giuridicamente corretta.

p.q.m.

- autorizza l'esecuzione

- di tutti gli esperimenti di vendita previsti dal programma di liquidazione con riguardo ai beni indicati nell'istanza in esame, nel (rigoroso) rispetto delle previsioni di programma;
- degli atti traslativi necessari a perfezionare il trasferimento di proprietà all'aggiudicatario.

Treviso, 7.8.2026

Il giudice delegato

dr. Lucio Munaro